



- **Sicurezza in cantiere.** L'analisi documentale alla base della verifica

Idoneità tecnico-professionale: nuove regole per gli appalti

La predisposizione delle nuove prescrizioni inerenti alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che saranno impegnati nelle attività è certamente una delle novità di maggiore rilievo introdotta del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, ai sensi dell'art. 90, il datore di lavoro committente o il responsabile dei lavori deve, al momento dell'affidamento dei lavori, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, di quelle esecutrici e dei lavoratori autonomi in funzione delle attività oggetto di incarico. Ma il TU non si è limitato a disciplinare la verifica dell'idoneità per il settore delle costruzioni; ha lasciato, come per la precedente normativa, la distinzione dagli appalti intra-aziendali di cui all'art. 26, destinando la verifica in capo al committente-datore di lavoro.

- di **Giovanni Scudier** e **Lucia Casella**, *avvocati in Padova*
e **Guido Cassella**, *ingegnere in Padova*

Ai sensi dell'art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, al momento dell'affidamento di lavorazioni all'interno di un cantiere temporaneo e mobile, deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, di quelle esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle attività da affidare.

Le nuove norme sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei o mobili (art. 90, comma 9) hanno costituito una delle innovazioni più rilevanti del D.Lgs. n. 81/2008 e questo vale certamente anche oltre l'ambito del Titolo IV.

Infatti, il TU sicurezza non ha disciplinato la materia della verifica di idoneità in maniera

generale, al contrario ha mantenuto la distinzione preesistente tra gli appalti cosiddetti intra-aziendali, di cui all'art. 26 (dove gli obblighi di verifica gravano sul committente-datore di lavoro, quale che sia la prestazione oggetto dell'appalto), e gli appalti edili aventi a oggetto i lavori di cui all'Allegato X (dove il destinatario degli obblighi di verifica è qualsiasi committente) (si veda la *tabella 1*). Inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008 ha addirittura accentuato le differenze tra le due tipologie di verifica (negli appalti intra-aziendali la verifica si esegue mediante l'autocertificazione dell'appaltatore fino a quando un decreto di prossima pubblicazione detterà nuovi criteri; negli appalti di lavori edili il decreto ha già dettato un nuovo peculiare sistema di verifica).



Tabella 1

● **Gli artt. 26 e 90, D.Lgs. n. 81/2008, a confronto**

Art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008	Art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008
<p>«1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:</p> <p>a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:</p> <p>1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</p> <p>2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».</p>	<p>«9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p> <p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII».</p>

Tuttavia, appare ragionevole (se non addirittura necessario) ritenere che la definizione di "idoneità tecnico-professionale", contenuta nel Titolo IV e assente nel Titolo I, debba essere applicata, almeno fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione preannunciato dagli artt. 26 e 27, se non anche dopo, anche agli appalti intra-aziendali; così come anche per questi appalti appaiono valide le considerazioni di natura contrattuale che caratterizzano le norme sulla verifica.

L'idoneità tecnico-professionale

In maniera del tutto innovativa, il Testo unico ha introdotto la definizione dell'"idoneità tecnico professionale" [art. 89, comma 1, lettera l)] che deve essere necessariamente integrata con l'ulteriore dato testuale di cui all'art. 90, comma 9, lettera a), secondo il quale il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale «in relazione ai lavori e alle funzioni da affidare» (si veda la tabella 2).

Già dalla definizione dell'idoneità possono trarsi alcune conclusioni rilevanti.

In primo luogo, l'idoneità tecnico-professionale non deve essere considerata come una generica capacità imprenditoriale, una comprovata dotazione di mezzi tecnici e personale, esperienza (per quanto elevati possano essere questi requisiti), piuttosto, deve essere intesa nel senso che i requisiti di idoneità devono essere posseduti dall'impresa specificamente in relazione alle funzioni che deve svolgere e ai lavori che deve eseguire in quell'appalto.

Questo significa, quanto ai contenuti dell'obbligo del committente, che tutta la documentazione fornita dall'impresa per dimostrare la propria idoneità dovrà essere vagliata (nella prospettiva della tipologia di lavori da eseguire e della funzione da svolgere) non soltanto per **accertare l'esistenza** dei documenti obbligatori, ma anche e soprattutto per **valutarne il contenuto** e, quindi, la rispondenza tra quest'ultimo e i lavori/la funzione da affidare. Così, per esempio, il committente dovrà trovare:

- nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa [Allegato XVII, comma 1, let-



Tabella 2

● Gli artt. 89 e 90, D.Lgs. n. 81/2008, a confronto

Art. 89, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2008	Art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008
«l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera».	«9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII».

tera b)], tra le lavorazioni elencate come proprie di quell'impresa, (almeno) quella oggetto dell'appalto;

- nella documentazione di conformità delle macchine [Allegato XVII, comma 1, lettera c)], (almeno) quelle indispensabili per l'esecuzione delle lavorazioni di appalto.

Se non le troverà, l'impresa non potrà essere considerata idonea (salvo che espressamente indichi che si avvarrà di subaffidatari).

In secondo luogo, poiché la verifica deve essere compiuta in relazione ai lavori "da affidare" (interpretazione letterale) e poiché la stessa mira a garantire che sia stato prescelto, per i lavori, un soggetto "idoneo" (interpretazione sistematica), tutti gli adempimenti che costituiscono la verifica devono essere compiuti dal committente **prima** e non dopo la scelta del contraente, quindi, prima della stipula del contratto di appalto. Solo in questo modo la verifica assume reale contenuto, configurandosi non come mero onere burocratico ridotto a una "raccolta di carte", ma come momento primo e fondante di una reale situazione di sicurezza del cantiere, inteso come luogo in cui operano solo imprese sicure in quanto "idonee" per "quel" cantiere.

Questo significa che il committente deve ricevere ed esaminare la documentazione prima di concludere la trattativa, per esempio, insieme all'offerta o al preventivo, e che il committente non solo può ma, anzi, deve rifiutare la

conclusione del contratto se la verifica ha esito negativo.

Infine, la verifica, in quanto fase fondamentale nella scelta del contraente, è attività propria del committente che rientra tipicamente nella "gestione dell'appalto" vista nei suoi profili di decisione e di spesa. Pertanto, il committente potrà certamente avvalersi di terzi per lo svolgimento dell'attività di disamina e di valutazione dei documenti, ma sempre e solo a lui compete la decisione finale di ritenere conclusa positivamente o meno la verifica e, quindi, di affidare o no i lavori all'impresa esaminata.

Questa affermazione, apparentemente banale se non ovvia (non a caso l'obbligo di verifica è annoverato, dall'art. 90, tra gli obblighi del committente), consente, tuttavia, di rimarcare un aspetto fondamentale nella lettura dell'intero Titolo IV, quello secondo il quale la normativa di sicurezza non può mai prescindere dalla generale disciplina dell'appalto come contratto regolato dal codice civile. In questo contratto il contraente è il committente; pertanto, è al committente, proprio in quanto tale, che fanno capo tutti gli atti di rilevanza contrattuale (scelta delle imprese e dei professionisti, affidamento degli incarichi, sottoscrizione e risoluzione del contratto ecc.) e non, invece, a quanti, sotto qualsiasi altra veste, svolgano nell'ambito del cantiere una qualsiasi funzione, per



Tabella 3

● Adempimenti del committente				
	Lavori privati			
Numero delle imprese		1	> 1	A cura di:
Verifica idoneità tecnico-professionale	Permesso costruire	Si	Si	Committente/Responsabile dei lavori
	DIA	Si	Si	
	Senza titolo abilitativo			
Notifica preliminare	Permesso costruire	Si	Si	Committente/Responsabile dei lavori
	DIA			
	Senza titolo abilitativo			
Nomina del coordinatore progettazione	Permesso costruire	No	Si	Committente/Responsabile dei lavori
	DIA	No	No	
	Senza titolo abilitativo	No	No	
Nomina del coordinatore esecuzione	Permesso costruire	No	Si	Committente/Responsabile dei lavori
	DIA			
	Senza titolo abilitativo			

quanto rilevante (il progettista, il direttore lavori, il coordinatore).

Il D.Lgs. n. 81/2008 in più passaggi ha mostrato di voler enfatizzare questo aspetto, si pensi, per esempio, al mancato esonero da responsabilità del committente quanto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 90, perfino nel caso di nomina del responsabile dei lavori (art. 93, comma 1), oppure, con ancora maggiore evidenza, all'obbligo del coordinatore per l'esecuzione di segnalare al committente «e» al responsabile dei lavori (quindi, al committente anche quando vi sia un responsabile dei lavori) le inosservanze dell'impresa e di proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa dal cantiere, la risoluzione del contratto, tutte decisioni, queste, di rilievo squisitamente contrattuale, di competenza tipica ed "esclusiva" del committente.

Il che ha un ulteriore corollario, per quanto non strettamente pertinente al tema; infatti,

non è immaginabile l'esistenza di un responsabile dei lavori (chiamato ad adempiere all'obbligo di verifica di cui all'art. 90) che sia privo di esplicita delega, con i relativi poteri decisionali e di spesa, e, quindi, che sia privo di apposito formale incarico.

Gli adempimenti del committente sono riassunti nella *tabella 3* all'interno della quale è stata considerata, come facente parte della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, anche la documentazione richiesta dall'art. 90, comma 9, lettera *b*), D.Lgs. n. 81/2008.

Le modalità della verifica

Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha lasciato margini di discrezionalità nell'esercizio dell'attività di verifica che il committente deve compiere seguendo la tassativa elencazione dell'Allegato XVII.

La verifica delineata dal Testo unico è documentale e si svolge attraverso la disamina di documenti che l'impresa o il lavoratore auto-



Riquadro 1

Art. 89, comma 1, lettere d) e i), D.Lgs. n. 81/2008

«d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione».

«i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi».

nomo devono “esibire”. Ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligo, sembrerebbe indispensabile per il committente non limitarsi a esaminare i documenti “esibiti”, ma anche acquisirli e conservarli; soprattutto, che la mera esibizione non possa bastare e che sia necessaria, invece, una vera e propria consegna, è confermato dall'obbligo del committente di trasmettere, all'amministrazione competente, la stessa documentazione [art. 90, comma 9, lettera c)].

La norma ha suscitato indubbe perplessità, poiché questo obbligo di consegna appare assai poco compatibile con le esigenze di riservatezza che l'impresa mostra quanto ai documenti stessi (o almeno ad alcuni di essi) rispetto a una loro generale diffusione e divulgazione. Questo vale soprattutto per il documento di valutazione dei rischi (DVR), la cui natura “riservata” è testualmente riconosciuta dallo stesso legislatore (il quale, per esempio, nel sancire il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia del documento a sua richiesta, tuttavia lo vincola alla riservatezza e al segreto ai sensi dell'art. 50, commi 4 e 5). Questo vincolo manca, invece, nei confronti del committente che riceve i documenti elencati dall'Allegato XVII e, anzi, è in piena contraddizione con esso l'obbligo di trasmissione del DVR alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'elenco dei documenti, l'Allegato XVII ha previsto una lista molto “impegnativa”, per l'ampiezza e, al tempo stesso, per l'analiticità dell'elencazione, che include praticamente tutti i documenti fondamentali previsti dalla normativa di sicurezza.

Tra quelli che possono suscitare qualche dubbio interpretativo, merita ancora un cenno la lettera b) che riguarda il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione. Non si tratta del piano operativo di sicurezza, del resto, anche solo sul piano letterale, se avesse

voluto indicare il POS il legislatore lo avrebbe scritto espressamente; che si tratti proprio del DVR aziendale è confermato anche dal fatto che, in alternativa a esso, l'impresa può consegnare l'autocertificazione che può essere sostitutiva solo del DVR ai sensi dell'art. 29, comma 5, ma mai sostitutiva del POS. Sul piano sistematico, la previsione si spiega con il fatto che lo scopo della verifica non è disciplinare la sicurezza del futuro cantiere (cosa che farà, appunto, il POS con il PSC dove esistente), ma verificare a monte un generale status di idoneità dell'impresa che aspira ad acquisire l'appalto attraverso un accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi “di base”, tra i quali, il primo, è quello della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento o dell'autocertificazione per i datori di lavoro che possono avvalersi di questo istituto.

Naturalmente, niente impedirà al committente (nell'ambito della propria autonomia contrattuale) di ritenere maggiormente idonea un'impresa che abbia redatto il DVR (magari anche se non obbligata a farlo) rispetto a chi abbia “soltanto” un'autocertificazione. Peraltro, la differenza tra imprese munite di DVR e imprese con la sola autocertificazione risulta molto attenuata dalle ulteriori voci elencate nell'Allegato XVII, per le quali non vi è deroga alcuna e il cui adempimento impone, in realtà, in capo all'impresa, la disponibilità di una documentazione di sicurezza che va ben oltre l'autocertificazione.

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale e subappalto

Il committente deve verificare l'idoneità tecnico professionale «dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi».

L'esplicito riferimento alle imprese esecutrici, soggetti distinti dall'impresa affidataria [art.



89, lettera *i*), si veda il riquadro 1], comporta per il committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese operanti in cantiere, a qualunque titolo; dunque, non soltanto l'impresa con cui il committente ha un diretto rapporto contrattuale (l'appaltatore/affidatario), ma anche le imprese o i lavoratori autonomi subaffidatari (in forza di contratto di subappalto, ma anche di nolo a caldo, di fornitura con posa in opera ecc.).

Il testo normativo è univoco in questo senso e non può valere in senso contrario il testo dell'Allegato XVII poiché, al comma 3, ha disposto che «*in caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1*»; questa previsione, infatti, ha aggiunto in capo all'impresa affidataria-committente (*rectius*, sub-committente) un obbligo di verifica dei propri affidatari, ma non fa venire meno l'obbligo del committente disposto dall'art. 90.

Il committente, anche quando abbia già precedentemente verificato in capo all'affidatario l'idoneità a svolgere tutti i lavori da appaltare, deve comunque verificare l'idoneità tecnico-professionale dei sub-affidatari; in questo caso, infatti, per effetto del sub-affidamento, i lavori sono eseguiti da un soggetto diverso da quello verificato a suo tempo e, pertanto, la verifica dovrà essere rinnovata, questa volta avendo a oggetto, non più l'affidatario, ma l'impresa che lo stesso presenta al committente come esecutrice di parte dei lavori.

La soluzione appare più complessa, invece, nel caso in cui l'impresa affidataria (anzi, aspirante affidataria) non possieda in proprio i requisiti di idoneità tecnico professionale per tutti i lavori (o addirittura non li possieda per nessun lavoro, come nel caso più estremo del *general contractor*). In questo caso, dopo che l'affidatario avrà comunque dimostrato l'idoneità tecnico-professionale per la parte di propria competenza, è inevitabile che l'aspirante appaltatore dichiari fin da subito la propria intenzione di subaffidare i lavori; se così non fosse, l'appalto sarebbe affidato a soggetto privo dell'idoneità tecnico-professionale, con violazione dell'art. 90.

Tuttavia, a questo punto possono configurarsi almeno due ipotesi interpretative.

Una prima possibilità è ritenere che l'affidatario debba dimostrare, fin dall'offerta, l'idoneità tecnico-professionale per **tutti** i lavori "da affidare"; in questo caso, se non possiede i requisiti in proprio, deve dimostrare che sono posseduti da altra impresa che deve indicare, da subito, come futura sub-affidataria (in alternativa, deve indicare una pluralità di possibili sub-affidatari e dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di tutti).

La seconda possibilità è ritenere che, una volta dichiarata l'intenzione di sub-affidare parte dei lavori e verificata l'idoneità tecnico-professionale dell'affidatario solo per i lavori che saranno eseguiti in proprio, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del sub-affidatario dovrà essere compiuta più tardi, prima dell'effettivo sub-affidamento, cosicché l'insieme delle due verifiche e delle due idoneità tecnico-professionali (dell'affidatario, prima, del sub-appaltatore, poi) integrerà la verifica dell'idoneità tecnico-professionale in relazione alla totalità dei lavori da affidare.

La prima soluzione è formalmente più aderente al dato letterale che ha imposto la verifica anteriormente alla scelta dell'appaltatore, ma comporta indubbie controindicazioni operative, oltre che squisitamente contrattuali, poiché implica per l'affidatario l'onere di provare la propria disponibilità giuridica delle prestazioni del sub-affidatario indicato in un momento in cui la stipula del contratto di sub-appalto può essere ancora molto lontana.

La seconda soluzione, per contro, è impegnativa per il committente sul piano gestionale, poiché la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si configura come un'attività (e un obbligo) che si svolge in più fasi, seguendo di pari passo lo svolgimento contrattuale dell'appalto, a ogni fase, corrispondente a un nuovo sub-contratto e all'entrata in scena di un nuovo sub-affidatario si accompagna una nuova attività di verifica preventiva.

La circostanza che l'obbligo di una verifica di questo tipo incomba, non soltanto sull'affidatario-sub-affidante, ma anche sul committente produce significativi effetti sulla disciplina del contratto di sub-affidamento; un giudizio positivo dell'affidatario sull'idoneità tecnico-professionale del suo sub-affidatario, infatti,



non esclude la possibilità di giudizio diverso e negativo, su quello stesso sub-affidatario, da parte del committente ed è a quest'ultimo che il Testo unico ha attribuito l'ultima parola sulla scelta delle imprese esecutrici.

La tematica della sicurezza ripropone, così, sotto una nuova veste, uno degli elementi tipici della disciplina civilistica dell'appalto e, quindi, la necessità del consenso del committente al sub-appalto (art. 1656, c.c.), ma lo ripropone rimodellandolo e rafforzandolo.

Questo consenso, infatti, non si configura più, almeno ai fini della sicurezza, come mera autorizzazione¹⁾ (quindi, mera consapevolezza che non sarà l'appaltatore l'effettivo esecutore) ma, piuttosto e ben più significativamente, come accettazione di un sub-appaltatore nominativamente individuato (quindi, con piena conoscenza di chi sarà l'effettivo esecutore di ogni lavorazione).

Questa conclusione non inficia il principio per il quale il committente rimane estraneo al contratto di subappalto; corrisponde, però, a un altro principio, quello che, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996, fa del committente il perno centrale del sistema di sicurezza del cantiere e dal quale provengono tutte le scelte fondamentali.

Il sistema di qualificazione

La possibilità di ammettere in cantiere soltanto imprese "idonee" ai fini della sicurezza pone un problema di coordinamento con la normativa che regola il sistema di qualificazione delle imprese per l'ammissione agli appalti pubblici di lavori.

Prima del Testo unico, infatti, il possesso dei requisiti di qualificazione consentiva di ritenere integrati anche i requisiti di cui all'art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 494/1996. Ben diversa

è, invece, la situazione attuale, essendo presenti nell'Allegato XVII numerosi documenti che l'impresa deve esibire (e, quindi, numerosi requisiti che l'impresa deve soddisfare e che quei documenti servono a comprovare) ma che non sono in alcun modo riconducibili al sistema di qualificazione.

Si pensi, per esempio, al DVR, alla documentazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature alla normativa vigente o a quella concernente la formazione dei dipendenti (mentre, in altri casi, vi è piena sovrapposizione, come è per il DURC o per l'attestazione di non aver subito provvedimenti interdittivi).

Nel silenzio del Testo unico ed essendo ovviamente pacifico che l'obbligo di compiere la verifica secondo l'Allegato XVII è posto anche in capo al committente di appalto pubblico, è importante comprendere se i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 (e dalla normativa applicativa, primo tra tutti il D.P.R. n. 34/2000) debbano ora ritenersi integrati dagli ulteriori requisiti di idoneità tecnico-professionale disposti dal Testo unico.

Una conferma sembra obbligata non essendo pensabile che un'impresa non idonea in relazione ai lavori oggetto di gara d'appalto possa essere ammessa alla gara stessa.

Naturalmente, se si condivide questa conclusione ne consegue la necessità di specificare i requisiti nel bando di gara ma anche di descrivere in maniera adeguata (nel progetto, nel computo metrico, nel capitolato speciale) i lavori da affidare, che costituiranno l'indispensabile parametro di valutazione dei requisiti ai fini dell'idoneità tecnico-professionale e, quindi, dell'ammissibilità dell'impresa. ●

1) Secondo la sentenza di Cassazione civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7649, «L'art. 1656 cod. civ. non esige affatto che l'autorizzazione al sub-appalto sia data dal committente con specifico riferimento a un determinato soggetto, ben potendo essa essere preventiva e generica, senza che ciò contrasti con il principio dell'*intuitus personae* che caratterizza il contratto di appalto, poiché al rapporto di sub-appalto, quand'anche autorizzato dal committente, quest'ultimo resta del tutto estraneo (v. sent. 11 agosto 1990 n. 8202) e, nell'ambito del rapporto principale, quell'autorizzazione sta solo a significare che la fiducia risposta nell'appaltatore è tale da far confidare anche nella bontà ed oculatezza della sua scelta del sub-appaltatore». Secondo Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1990, n. 8202, «Se, per l'art. 1656 c.c., l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera senza l'autorizzazione del committente, è fuori di ogni dubbio che il consenso del committente va inteso appunto come mera autorizzazione, essendo la norma - che dà rilievo all'*intuitus personae* - intesa a tutelare l'interesse del committente e non già a costituire un nuovo e diverso rapporto fra committente e subappaltatore. Nonostante l'autorizzazione del committente, il subappalto resta pur sempre un rapporto obbligatorio che passa fra appaltatore e sub-appaltatore ed al quale, dunque, il committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il sub-appaltatore».